STATUTO

Camera di Commercio
Roma

QUESTA PAGINA È STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio:

n. 24 del 31 marzo 2000

Modificato con successive Deliberazioni del Consiglio:

n. 3 del 9 febbraio 2004;
n. 2 del 31 gennaio 2006;
n. 9 del 19 ottobre 2009;
n. 10 del 1° ottobre 2010;
n. 15 del 4 novembre 2013;
n. 4 del 15 gennaio 2014;
n. 24 del 15 dicembre 2014;
n. 6 del 17 febbraio 2016;
n. 2 del 14 gennaio 2020;
n. 8 del 25 marzo 2024.

Camera di Commercio di Roma
Via de' Burrò, 147
00186 Roma

PEC: cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it
Web: www.rm.camcom.it

Indice

TITOLO I - Principi generali pg. **5**
Art. 1 - Natura e valori ¨ 5
Art. 2 - Sede simbolo e sigillo ¨ 6
Art. 3 - Partecipazione al sistema delle Camere di Commercio ¨ 6
TITOLO II - Funzioni e procedure amministrative ¨ **7**
Capo I - Finalità e attribuzioni ¨ *7*
Art. 4 - Competenze ¨ 7
Art. 5 - Funzione amministrativa e certificativa ¨ 8
Art. 6 - Delegificazione e semplificazione ¨ 9
Art. 7 - Promozione dello sviluppo economico ¨ 9
Capo II - Principi generali dell'azione amministrativa ¨ *9*
Art. 8 - Principi ¨ 9
Art. 9 - Qualità dei servizi ¨ 10
Art. 9 *bis* - Pari opportunità ¨ 10
Art. 9 *ter* - Trasparenza ¨ 10
Art. 9 *quater* – Amministrazione Digitale ¨ 11
TITOLO III - Organizzazione ¨ **11**
Sezione I - Gli Organi ¨ *11*
Art. 10 - Organi camerali ¨ 11
Capo I - Il Consiglio Camerale ¨ *11*
Art. 11 - Costituzione del Consiglio ¨ 11
Art. 12 - Composizione del Consiglio ¨ 12
Art. 13 - Requisiti per la nomina, cause ostative, incompatibilità e decadenza ¨ 12
Art. 14 - Competenze del Consiglio ¨ 13
Art. 15 - Lo status di Consigliere ¨ 14
Art. 16 - Regolamento interno ¨ 15
Art. 17 - Composizione e funzionamento del Consiglio camerale ¨ 15
Art. 18 - Commissioni Consiliari ¨ 16
Capo II - La Giunta ¨ *17*
Art. 19 - Composizione della Giunta ¨ 17
Art. 20 - Cause di decadenza ¨ 17
Art. 21 - Competenze della Giunta ¨ 17
Art. 22 - Lo status di componente della Giunta ¨ 19
Art. 23 - Regolamento interno ¨ 19
Art. 24 - Funzionamento della Giunta ¨ 19

Capo III - Presidente e Vicepresidente pg. 20
Art. 25 - Il Presidente della Camera di Commercio ¨ 20
Art. 26 - Il Vicepresidente ¨ 20
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti ¨ 21
Art. 27 - Cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta ¨ 21
Art. 27 *bis* - Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta ¨ 21
Art. 28 - Obbligo di astensione ¨ 22
Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti ¨ 23
Art. 29 - Composizione ¨ 23
Art. 30 - Competenze ¨ 23
Sezione I bis - Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti ¨ 24
Art. 30 *bis* - Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti ¨ 24
Sezione II - Gli Uffici ¨ 24
Art. 31 - Segretario Generale ¨ 24
Art. 32 - Principi di organizzazione ¨ 26
Art. 33 - Regolamento di organizzazione e dei servizi ¨ 27
Art. 34 - La dirigenza ¨ 27
Art. 35 - Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)¨ 27
Art. 36 - Pubblicazione degli atti camerali ¨ 28
TITOLO IV - Aziende speciali e partecipazioni ¨ **28**
Art. 37 - Strumenti associativi ¨ 28
Art. 38 - Aziende speciali ¨ 28
Art. 39 - Società e Consorzi ¨ 29
Art. 40 - Rappresentanti ¨ 29
Art. 41 - Altri strumenti di partecipazione strategica ¨ 29
TITOLO V - Gli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti ¨ **30**
Art. 42 - Attività amministrativa ¨ 30
Art. 43 - Disciplina del procedimento amministrativo ¨ 30
TITOLO VI - Gestione economica e patrimoniale ¨ **30**
Art. 44 - Principi generali ¨ 30
Art. 45 - Responsabilità - rinvio ¨ 31
Art. 46 - Determinazione del diritto annuale ¨ 31
Art. 47 - Fondo di perequazione ¨ 31
TITOLO VII - Norme transitorie, finali e di rinvio ¨ **31**
Art. 48 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti ¨ 31
Art. 49 - Modifiche statutarie ¨ 31
Art. 50 - Adozione dei regolamenti ¨ 32
Art. 51 - Norma di rinvio ¨ 32
Allegato "A"¨ **A**
Allegato "B"¨ **B**

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Natura e valori

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma è un'Istituzione dotata di autonomia funzionale, statutaria, organizzativa e finanziaria, che svolge, nella circoscrizione territoriale di competenza, rilevanti funzioni di interesse generale per il sistema economico.

2. La Camera opera quale Istituzione di sintesi delle istanze provenienti dal mondo dell'imprenditoria, del lavoro, dei consumatori e delle libere professioni, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, al fine di perseguire il bene comune.

3. In armonia con principi di democraticità, solidarietà e sussidiarietà, la Camera si impegna solennemente a:

a) contribuire al progresso economico, sociale e civile di Roma e, con esso, del Lazio e del Paese intero;

b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale della Capitale e del Paese;

c) promuovere le condizioni affinché a tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, sia riconosciuto il diritto di concorrere allo sviluppo civile ed economico della società;

d) assicurare che l'iniziativa economica possa svilupparsi liberamente, nel pieno rispetto della libertà, della dignità umana, dell'utilità sociale, della sicurezza e della legalità;

e) tutelare l'iniziativa imprenditoriale, sostenendola nella fase di avvio e valorizzando il ruolo sociale delle piccole e medie imprese;

f) promuovere ed accrescere il rapporto con il mondo della cultura e della ricerca, per coniugare insieme scienza ed economia;

g) accrescere il proprio ruolo istituzionale di scuola di cittadinanza attiva, promuovendo e valorizzando la cultura di impresa per le nuove generazioni, educandole al rispetto ed alla collaborazione reciproca.

4. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale, la Camera di Commercio adotta lo Statuto ed i regolamenti di propria competenza.

5. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli Organi, nonché le forme di partecipazione.

Art. 2
Sede simbolo e sigillo

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Roma, Via de' Burrò, n. 147.

2. Ai fini dell'attuazione del decentramento territoriale dei servizi, con deliberazione della Giunta possono essere istituiti o soppressi uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione provinciale nonché sedi di rappresentanza all'estero.

3. Il simbolo della Camera di Commercio è costituito da una stilizzazione del Colosseo affiancata dalla denominazione Camera di Commercio Roma.

4. Tale simbolo costituisce altresì il sigillo della Camera di Commercio.

5. Il Simbolo della Camera di Commercio di Roma è raffigurato nell'Allegato "B" allo Statuto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3
Partecipazione al sistema delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea.

2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali allo sviluppo economico della circoscrizione di competenza.

3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione italiana delle Camere di Commercio e all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio.

TITOLO II
Funzioni e procedure amministrative

Capo I
Finalità e attribuzioni

Art. 4
Competenze

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscano in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale anche attraverso iniziative internazionali volte a promuovere le capacità di globalizzazione delle imprese locali e nel contempo a favorire gli investimenti nazionali ed internazionali sul territorio.

2. La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegatele dallo Stato e dalla Regione Lazio e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l'altro, anche attraverso proprie Aziende speciali, iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.

3. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni, nonché dalle organizzazioni associative.

4. Al fine di perseguire gli interessi generali dell'economia locale, la Camera di Commercio si adopera per garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti commerciali utilizzando gli strumenti previsti dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., previa adozione dei relativi regolamenti.

5. In particolare, la Camera di Commercio predispone e favorisce strumenti di giustizia alternativa, ponendosi quale soggetto neutrale nell'attività di prevenzione e definizione delle controversie nei rapporti commerciali.

6. A tale scopo, la Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio:

a) promuove e cura la predisposizione di contratti-tipo tra imprese o loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) promuove forme di controllo sulla presenza di clausole inique per garantire la correttezza e trasparenza delle transazioni a tutela dei contraenti più deboli;

c) può esercitare l'azione inibitoria di cui all'art. 37 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

d) quando sia ravvisabile l'interesse dell'economia locale si costituisce parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e promuove l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;

e) cura la divulgazione della legislazione nazionale e comunitaria riguardante la correttezza dei rapporti commerciali tra operatori economici e consumatori ed utenti;

f) istituisce organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico ed in particolare tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

g) nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

7. Gli interventi di cui ai punti a), b), d) e f) sono deliberati dalla Giunta.

8. La Camera di Commercio per lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia nel territorio di competenza promuove e mantiene relazioni con l'Unione europea, le Amministrazioni dello Stato, la Regione, gli Enti locali e le altre istituzioni, formulando pareri e proposte di iniziative da realizzare attraverso le opportune forme di integrazione e cooperazione.

9. La Camera di Commercio adempie alle funzioni di cui al presente articolo anche attraverso lo strumento della programmazione, ivi compresa quella pluriennale.

10. Nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, può operare in collaborazione con le altre Camere di Commercio, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio e con gli altri organismi di sistema, nonché con le Organizzazioni rappresentative delle imprese.

Art. 5
Funzione amministrativa e certificativa

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Camera di Commercio gestisce il Registro delle Imprese, il Repertorio economico amministrativo nonché gli albi ruoli ed elenchi previsti da specifiche norme e attribuiti alla sua competenza.

2. In tale contesto provvede altresì al rilascio delle relative autorizzazioni e certificazioni.

Art. 6
Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi della massima semplificazione delle procedure.

2. In accordo con le Associazioni rappresentative del sistema economico provinciale e con gli altri Enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché venga limitato all'essenziale il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. A tal fine, la Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 7
Promozione dello sviluppo economico

1. La Camera di Commercio, direttamente o mediante le proprie Aziende speciali e gli altri moduli organizzativi e partecipativi, promuove lo sviluppo economico del territorio anche in relazione alle implicazioni comunitarie ed internazionali.

2. Formula pareri e proposte alle altre amministrazioni pubbliche sulle questioni di rilevante interesse economico locale.

3. Con le opportune forme di integrazione e cooperazione a livello statale e regionale può svolgere, anche a livello internazionale, le attività comunque dirette al soddisfacimento delle esigenze del sistema delle imprese.

Capo II
Principi generali dell'azione amministrativa

Art. 8
Principi

1. Nella propria azione la Camera di Commercio si conforma ai seguenti principi generali:

a) ispira la propria azione ai principi di qualità, trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, garantendo il buon andamento e l'imparzialità;

b) ispira la propria azione di promozione dello sviluppo del sistema delle imprese ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro;

c) assicura la trasparenza e riconosce il diritto di partecipazione attraverso la circolazione delle informazioni, l'accessibilità dei documenti e l'intervento ai procedimenti degli utenti interessati;

d) attua il decentramento dei servizi sul territorio provinciale garantendo la flessibilità organizzativa in funzione delle esigenze locali.

2. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio Generale, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 9
Qualità dei servizi

1. La Camera di Commercio ha l'obiettivo di incrementare la qualità dell'attività e dei servizi amministrativi resi agli utenti.

2. Realizza l'efficienza ed il miglioramento dei propri servizi sia valorizzando la formazione del personale che attraverso procedure informatizzate anche mediante opportuni accordi nell'ambito del sistema informatico e telematico pubblico e/o privato.

Art. 9 *bis*
Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.

3. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 9 *ter*
Trasparenza

1. La Camera di Commercio di Roma ispira la propria azione amministrativa al principio della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni relative ai propri fini istituzionali, alle attività realizzate e alle risorse impiegate per il loro perseguimento, in modo da consentire ai cittadini, alle imprese, ai consumatori e a tutti i portatori d'interesse un controllo diffuso della propria azione amministrativa.

2. A tal fine, la Camera assicura il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate sul proprio sito internet istituzionale, garantendo l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, performance, integrità e prevenzione della corruzione, sotto la vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e in rispetto delle linee guida dalla stessa adottate.

Art. 9 *quater*
Amministrazione digitale

1. In ottemperanza agli obblighi di legge, la Camera di Commercio organizza la propria attività favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con gli utenti, al fine di garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

TITOLO III
Organizzazione

SEZIONE I - GLI ORGANI

Art. 10
Organi camerali

1. Sono organi della Camera di Commercio:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I
Il Consiglio Camerale

Art. 11
Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni più rappresentative delle imprese appartenenti ai settori rappresentati in Consiglio, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e degli Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.

2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese si fa riferimento al regolamento di attuazione dell'art. 10, 3° comma della L. 29 dicembre 1993 n.

580 e s.m.i., emanato dal Ministero dello Sviluppo economico ed alle sue modifiche ed integrazioni.

Art. 12
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da ventidue consiglieri in veste di rappresentanti dei settori economici individuati sulla base delle disposizioni vigenti.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti, quest'ultimo designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.

3. Nel rispetto del principio della parità di genere, le organizzazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di 2 (due) rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

4. La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici sono riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

5. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo e si rinnova alla scadenza con le modalità previste dall'art. 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.

Art. 13
Requisiti per la nomina, cause ostative, incompatibilità e decadenza

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del Consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente di Consiglio di altra Camera di Commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle Camere di Commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione e degli Enti locali compresi nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza della carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per nomina.

4. I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

5. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di incompatibilità indicate nel presente articolo o che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni sono irrevocabili.

6. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 14
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

a) predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;

b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;

c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi ed elegge i supplenti;

d) adotta il Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;

e) approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico ed il suo aggiornamento ed il Bilancio d'esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;

f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;

g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo la previsione di legge.

3. Il Consiglio adotta il Codice Etico della Camera di Commercio e sue successive modifiche o integrazioni con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.

4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 15
Lo status di Consigliere

1. I Consiglieri sono espressione di una classe dirigente che si fa interprete dei bisogni e degli interessi generali del territorio, ispirando la propria azione al perseguimento del bene comune.

2. I Consiglieri camerali, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, operano senza vincolo di mandato, agendo con piena libertà di espressione e di voto.

3. È dovere civico ed istituzionale di ciascun Consigliere partecipare ai lavori del Consiglio.

4. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;

b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d) ottenere dal Segretario Generale copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, anche riguardanti gli enti e le aziende camerali, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

5. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni proprie dell'organo collegiale.

6. Il Consiglio camerale adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.

7. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 16
Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il suddetto regolamento stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 17
Composizione e funzionamento del Consiglio camerale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa delega.

2. Il Consiglio, validamente costituito ai sensi del precedente comma, è pienamente operativo. Assume a maggioranza dei presenti le proprie deliberazioni, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano quorum deliberativi differenti.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante avviso, anche via telegramma o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari, anche digitale, è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

5. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso inviato di norma tre giorni prima della seduta. Per motivate situazioni di eccezionale gravità e urgenza, il Presidente può disporre la convocazione del Consiglio con preavviso di ventiquattro ore.

6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni:

- entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
- entro il 31 luglio per l'aggiornamento del Preventivo economico;

- entro il 31 ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica;

- entro il 31 dicembre per l'approvazione del Preventivo economico.

7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso previa indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto nei casi disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16. Le votazioni in forma palese avvengono per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese a meno che il Consiglio decida diversamente.

9. Nelle altre votazioni in forma palese prevale, a parità di voti, il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, o esponenti delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 18
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio camerale può istituire Commissioni composte da membri del Consiglio stesso, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera e per riferire su di esse.

2. Tali Commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato.

3. Le Commissioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici camerali secondo le indicazioni del Segretario Generale.

Capo II
La Giunta

Art. 19
Composizione della Giunta

1. Il numero dei componenti della Giunta, ivi compreso il Presidente, può essere determinato da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri.

2. I suoi membri sono eletti dal Consiglio secondo le previsioni della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., del regolamento d'attuazione dell'art. 12, comma 4, della Legge, nonché dei principi del Codice etico di cui la Camera di commercio è dotata.

3. All'interno della Giunta deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 20
Cause di decadenza

1. Oltre alle cause previste dall'art. 13 del presente Statuto, la decadenza dalla carica di membro della Giunta avviene anche nel caso di cessazione dalla carica di Consigliere.

Art. 21
Competenze della Giunta

1. La Giunta camerale è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente dell'Ente.

2. La Giunta camerale:

a) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e adotta il regolamento interno;

b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante gli atti fondamentali dallo stesso approvati;

c) approva la pianta organica dell'Ente;

d) predispone la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico ed il suo aggiornamento ed il Bilancio d'esercizio per l'approvazione del Consiglio;

e) definisce nell'ambito del Bilancio preventivo annuale, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il Budget direzionale;

f) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, fondazioni, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla istituzione di Aziende speciali;

g) delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;

h) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale;

i) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;

j) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;

k) delibera sulla istituzione di organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico provinciale, sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo della presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei relativi regolamenti;

l) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;

m) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;

n) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;

o) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;

p) approva la Carta dei servizi e la Guida ai servizi camerali;

q) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;

r) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dagli atti amministrativi adottati ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano altresì alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio o al Presidente.

Art. 22
Lo status di componente della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni proprie della Giunta medesima.

2. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

3. Ai componenti della Giunta spetta un gettone di presenza per ogni seduta, deliberato dal Consiglio a norma del precedente art. 14 lettera g).

Art. 23
Regolamento interno

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.

2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.

3. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

4. La Giunta è convocata a mezzo telegramma o posta elettronica cinque giorni prima della riunione. L'ordine del giorno con la relativa documentazione sono inviati ai membri di Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.

5. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari, anche digitale, è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

6. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso inviato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese.

8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e professionisti.

Capo III
Presidente e Vicepresidente

Art. 25
Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente attua la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente stesso, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali e dei terzi in genere.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza. Svolge altresì le funzioni attribuitegli dagli atti amministrativi adottati ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, di norma nella riunione successiva, per la ratifica.

5. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Tale relazione potrà essere altresì trasmessa alle principali istituzioni pubbliche e private della circoscrizione provinciale.

Art. 26
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 27
Cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.

2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è accertata dal Consiglio camerale.

3. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. In tale caso l'organo rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Art. 27 *bis*
Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta

1. Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta cessano dalla carica, oltre che nelle ipotesi di cui agli artt. 20 e 27, anche per approvazione di una mozione di sfiducia nei loro confronti.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, o della Giunta, ovvero del Presidente e della Giunta, può essere presentata:

- in caso di violazione di legge o di norme statutarie o regolamentari della Camera di Commercio, anche da un solo Consigliere;

- negli altri casi, da almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, indicante le motivazioni, è presentata in forma scritta e trasmessa al Presidente il quale provvede, entro e non oltre cinque giorni dal deposito della stessa presso il protocollo camerale, a convocare il Consiglio con le modalità di cui all'art. 17 mettendola all'ordine del giorno, unitamente alle eventuali nuove elezioni, per un'adunanza da tenersi entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla convocazione. In caso di inerzia del Presidente, trascorsi invano cinque giorni, il Vicepresidente, eccezionalmente, provvede alla convocazione del Consiglio entro e non oltre i successivi tre giorni.

4. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. Se la mozione riguarda il solo Presidente, deve indicare il nome del candidato Presidente ed essere votata dal Consiglio per appello nominale. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente sfiduciato decade e assume la presidenza del Consiglio il Vicepresidente, il quale procede nella medesima adunanza al primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera, che avviene con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, il Vicepresidente nella stessa seduta, o rinviando ad una nuova adunanza del Consiglio da tenersi entro i successivi quindici giorni, procede ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza necessaria, si procede seduta stante ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. Qualora sia approvata una mozione di sfiducia riguardante sia la Giunta che il Presidente, insieme alla Giunta decade anche il Presidente ed assume la presidenza del Consiglio il Consigliere più anziano, il quale procede per l'elezione del Presidente con le modalità previste dalla norma di cui al comma che precede. All'elezione della nuova Giunta si provvede nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, e s.m.i.

7. Qualora sia approvata una mozione di sfiducia nei confronti della sola Giunta, questa decade e il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta secondo la procedura di cui all'articolo 12 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e s.m.i.

8. Il mandato del Presidente e della Giunta così rieletti, dura fino al successivo rinnovo del Consiglio camerale.

Art. 28
Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano un conflitto di interessi ovvero un interesse personale proprio, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni.

3. Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Componente del Consiglio o della Giunta più giovane d'età.

Capo V
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29
Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla Legge.

2. È composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale ed almeno un terzo deve essere di genere diverso dagli altri.

3. I componenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, fatta eccezione per i dirigenti ed i funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4° del D.Lgs. n. 286/1999 e s.m.i.

4. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni dalla data di adozione della delibera di nomina ed i suoi componenti possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione. Il Revisore effettivo così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio. In attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca il proprio componente, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.

Art. 30
Competenze

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del Bilancio alle risultanze della gestione. Una relazione è acclusa alla proposta di deliberazione della Giunta sul preventivo, sulle sue eventuali variazioni e sul Bilancio d'esercizio. In tale relazione i Revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, hanno l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio.

3. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. A tal fine hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.

5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, ove compatibili, le norme del codice civile inerenti i sindaci delle società per azioni.

SEZIONE I *BIS* - CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 30 *bis*
Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti

1. È istituita la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini Professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto, dai Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 (cinque) anni e, per quanto possibile, in coincidenza della durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione e il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio.

SEZIONE II - GLI UFFICI

Art. 31
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.

2. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di

quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Dura in carica cinque anni ed è confermato o revocato secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione di cui al successivo art. 34, comma 5, in materia di dirigenza.

3. Il Segretario Generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

5. In qualità di vertice dell'amministrazione, sovrintende all'attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.

6. Esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali, e più segnatamente:

a) adotta gli atti amministrativi inerenti alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, organizza le risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti di propria competenza; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;

b) adotta gli atti di gestione previsti dalle vigenti disposizioni;

c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

d) riferisce al Presidente sull'attività da esso svolta correntemente e in tutti i casi il Presidente o la Giunta lo richieda;

e) conferisce gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale;

f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

g) attribuisce specifiche funzioni ed incarichi al personale con qualifica di dirigente, nonché, sentito il dirigente di settore, al personale appartenente alla categoria inferiore alla dirigenza;

h) attiva nei confronti dei dirigenti le procedure previste in caso di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare;

i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro;

j) determina l'organizzazione degli uffici e l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;

k) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale ed è responsabile delle relative procedure;

l) richiede pareri e consulenze e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

m) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, con espressione del parere in merito alle questioni di legittimità, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato;

n) redige i verbali delle adunanze di Giunta e Consiglio e provvede alla pubblicità degli atti;

o) determina la forma di contrattazione per lavori, acquisti, forniture, permute, locazioni e servizi in genere, nell'ambito della vigente normativa comunitaria e nazionale;

p) presiede le gare per gli appalti di opere, forniture e servizi;

q) nomina i componenti delle gare di appalto;

r) approva i verbali di gara di appalto e conseguente aggiudicazione;

s) promuove o resiste alle liti, nelle materie non attribuite dalle vigenti disposizioni alla competenza esclusiva della Giunta, con relativo potere di rappresentare in giudizio l'Ente, di conciliare e di transigere;

t) cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza;

u) adotta atti e regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Art. 32
Principi di organizzazione

1. La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Roma si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.

2. Le unità organizzative sono improntate a criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficacia e l'efficienza per conseguire elevati livelli di qualità dei servizi offerti.

3. L'Ente promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 33
Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, con apposito atto approvato dalla Giunta, saranno regolamentati i criteri organizzativi generali attribuiti alla sua specifica competenza dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Art. 34
La dirigenza

1. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. I dirigenti formulano proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività, svolgono le funzioni ad essi delegate dal Segretario Generale e sottopongono allo stesso, periodicamente, una relazione generale sull'andamento delle attività loro affidate.

3. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Gli incarichi dirigenziali hanno la durata massima di cinque anni e possono essere revocati o confermati secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

6. I dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio di funzioni con le modalità previste dalla vigente normativa di legge e contrattuale.

Art. 35
Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)

1. La Giunta istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance e ne regolamenta la composizione ed il funzionamento.

2. Tale Organismo opera in posizione di indipendenza dagli Organi di indirizzo politico amministrativo, ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. e dalle altre disposizioni e regolamenti vigenti in materia.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance può essere monocratico o collegiale.

4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, salvo dimissioni in corso di mandato, durano in carica tre anni ed il loro incarico può essere rinnovato una volta.

Art. 36
Pubblicazione degli atti camerali

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti del Presidente nonché le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano altrimenti.

TITOLO IV
Aziende speciali e partecipazioni

Art. 37
Strumenti associativi

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Camera di Commercio può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.

2. In particolare la Camera di Commercio può istituire Aziende speciali, promuovere la costituzione di società, consorzi e società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo e promozione dell'economia compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

3. In tali partecipazioni non può assumere impegni finanziari a carattere illimitato.

Art. 38
Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può costituire Aziende speciali al fine di svolgere con autonomia e con criteri di efficienza ed economicità i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

2. La costituzione di Aziende speciali avviene previa valutazione dei costi e dei benefici nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di intervento.

3. Le Aziende speciali sono dotate di autonomia finanziaria e contabile nonché di autonomia organizzativo-funzionale nei limiti stabiliti dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria tempo per tempo vigente e degli indirizzi fissati dalla Giunta.

4. L'Azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali tesi al conseguimento del pareggio economico.

5. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indica all'Azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

6. Le Aziende speciali operano utilizzando le norme del diritto privato in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti.

7. La Giunta dispone le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi della Camera di Commercio e per verificare costantemente l'efficacia ed economicità della gestione.

8. Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti nei Regolamenti di organizzazione delle medesime.

Art. 39
Società e Consorzi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società di capitali, anche se non a prevalente capitale pubblico, o a consorzi pubblici, misti o privati, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti.

2. Nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, la Camera di Commercio limita le partecipazioni alle sole realtà strettamente strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 40
Rappresentanti

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi sono nominati dalla Giunta.

Art. 41
Altri strumenti di partecipazione strategica

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine

promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e ogni strumento ed atto di programmazione negoziata.

TITOLO V
Gli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti

Art. 42
Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio può disciplinare con apposito regolamento le modalità per l'esercizio delle forme di partecipazione.

Art. 43
Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Con regolamento della Giunta camerale vengono stabiliti — ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. — i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili degli stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento.

3. Analogamente si provvede alle eventuali modifiche e aggiornamenti.

TITOLO VI
Gestione economica e patrimoniale

Art. 44
Principi generali

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

2. L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.

3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 45
Responsabilità – rinvio

1. Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme sulla responsabilità previste dalla legge.

Art. 46
Determinazione del diritto annuale

2. La misura del diritto annuale è stabilita secondo le previsioni di cui all'art. 18 della L. 29 dicembre n. 580 e s.m.i. e dei decreti ministeriali ai sensi di questo adottati

Art. 47
Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della L. 29 dicembre n. 580 e s.m.i.

TITOLO VII
Norme transitorie, finali e di rinvio

Art. 48
Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.

2. Lo statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo, salvo che il Consiglio non deliberi diversamente.

Art. 49
Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri o su proposta della Giunta.

2. Le modifiche statutarie del presente Statuto sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

Art. 50
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.

2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto stesso.

Art. 51
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Allegato "A"

Il Consiglio della Camera di Commercio di Roma è composto complessivamente di 25 (venticinque) componenti, 22 (ventidue) dei quali in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	NUMERO CONSIGLIERI
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	5
Servizi alle Persone	1

P: 85.51;
Q: 87, 87.1, 87.2, 87.3, 87.9, 88, 88.1, 88.9, 88.91, 88.99;
R: 93.11, 93.12, 93.13, 93.19;
S: 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.06.

Del Consiglio camerale fanno altresì parte 3 (tre) componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.

* L'Allegato "A" è stato modificato con Deliberazione del Consiglio n. 2 del 14 gennaio 2020, ex art. 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., ai fini del rinnovo del Consiglio.

Allegato "B"

Il simbolo e sigillo della Camera di Commercio di Roma, di cui all'art. 2 dello Statuto, è rappresentato da una stilizzazione del Colosseo affiancata dalla denominazione Camera di Commercio Roma.

Il simbolo e sigillo della Camera di Commercio di Roma è raffigurato graficamente come segue:

Camera di Commercio
Roma

QUESTA PAGINA È STATA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA

Camera di Commercio
Roma

www.rm.camcom.it